

ACCORDO QUADRO

Il presente accordo è stipulato tra:

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino (in seguito Associazione/Ordine) con sede in Piazza A. De Marsico - 83100 Avellino, per conto dei propri Iscritti, e
- AEC S.p.A. (in seguito AEC), società iscritta al n. A000072848 del RUI presso www.ivass.it, con sede in Piazza delle Muse, n.7 - 00197 Roma,

in seguito anche "le parti", per il tramite dell'Intermediario:

- Galassia Broker S.a.S. di Anigello Giuseppe Luigi & C. (in seguito Intermediario), società iscritta al n. del RUI presso www.ivass.it, con sede in via Appia lato Napoli IV Trav., n.20 - 04023 Formia (LT) e sede operativa in via Terminio n.10 - 83100 Avellino

Tra le parti è convenuto quanto segue:

1. OGGETTO

Oggetto del presente accordo è la facoltà per tutti gli iscritti all'Associazione/Ordine, di sottoscrivere le coperture assicurative, a condizioni contrattuali e di tariffa come da allegati, per il tramite dell'Intermediario, proposte dai seguenti Assicuratori:

- Alcuni sindacati dei Lloyd's
- CNA HARDY

2. DECORRENZA E DURATA

L'accordo avrà inizio dalla data della firma e avrà la durata di 12 mesi, con successivi taciti rinnovi sempre della validità di 12 mesi, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r.. La disdetta potrà avvenire in qualsiasi momento e avrà effetto a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio.

In caso di risoluzione dell'accordo, le polizze in vigore a quel momento, proseguiranno sino alla loro naturale scadenza contrattuale.

3. RECIPROCI IMPEGNI

3.1 Da parte di AEC:

- ✓ fornire le coperture oggetto dell'accordo ad ogni professionista iscritto all'Associazione /Ordine e che ne faccia richiesta, sempreché sia in assenza di sinistri negli ultimi cinque anni e previa presentazione dell'apposito Questionario datato e firmato.

3.2 Da parte dell'Intermediario:

- ✓ fornire un qualificato servizio di consulenza ai professionisti in ordine alle problematiche assicurative della categoria attraverso la propria struttura;
- ✓ intervenire agli incontri, seminari e convegni organizzati dall'Associazione /Ordine in cui gli argomenti trattati siano attinenti al tema della responsabilità professionale e delle relative coperture assicurative intermedie da AEC;
- ✓ rendere pubblica, in qualsiasi forma, la documentazione inerente alla Convenzione (come ad es. condizioni di polizza e tariffe) solo previa espressa autorizzazione scritta di AEC

3.3 Da parte dell'Associazione:

- ✓ inserire nel sito web dell'Associazione/Ordine una pagina dedicata all'accordo, nonché la possibilità di scaricare i documenti necessari alla stipula dei contratti (testo di polizza e relativo Questionario);
- ✓ pubblicare una circolare informativa, e/o inserire la notizia dell'accordo, sul Bollettino dell'Ordine;
- ✓ fornire dati e informazioni utili allo sviluppo dell'accordo (come ad esempio la consulenza tecnica sull'attività professionale), attenendosi alla legge 196/03 e successive modifiche in ordine alla tutela della privacy.
- ✓ organizzare incontri e/o eventi di promozione dell'accordo.
- ✓ rendere pubblica, in qualsiasi forma, la documentazione inerente alla Convenzione (come ad es. condizioni di polizza e tariffe) solo previa espressa autorizzazione scritta di AEC

4. NORME ASSUNTIVE

L'intermediario ha l'obbligo, prima di procedere alla stipula, di verificare che il soggetto che aderisce alla convenzione sia un iscritto all'Associazione /Ordine.

5. CLAUSOLA INTERMEDIARIO

Con la sottoscrizione del presente accordo, l'Associazione/Ordine conferisce mandato all'Intermediario, precisato in premessa e che firma lo stesso accordo per accettazione, di rappresentarlo ai fini di questa convenzione.

È convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta da AEC all'Intermediario si considererà come fatta all'Associazione/Ordine;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario ad AEC si considererà come fatta dall'Associazione/Ordine stesso.

Roma il

AEC S.p.A.
AEC S.p.A. Presidente
Lloyd's Correspondent
Il presidente
Fabrizio Callara

GALASSIA BROKER 24
C.F./P.Iva: 02855010697

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino

Il Presidente

ORDINE AVVOCATI
AVELLINO
Il presidente
Avv. Fabio Baccaro



ALLEGATO 1

1. Fascicolo informativo Avvocati self made – Lloyd's 2017
2. Fascicolo informativo Avvocati CNAH
3. Scheda tecnica e tariffe Avvocati CNAH
4. Esempi costo polizze Rep Avvocati Lloyd's

Contratto di Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Documento predisposto a cura di "AEC MASTER BROKER SRL" registrato in ITALIA.

AEC Master Broker srl è autorizzato ad esercitare l'attività di distribuzione assicurativa dall'IVASS. Numero di registrazione B000082163

Prodotto: Avvocati Liberi professionisti e Studi

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e dei limiti. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell'Attività Professionale assicurata.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Garanzia "Responsabilità Civile Professionale": gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale. L'assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE, ovvero è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione chela conseguente Richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli Assicurati, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessuna Richiesta di Risarcimento potrà essere loro denunciata. Laddove l'assicurazione è riferita all'Attività Professionale indicata in scheda di copertura sono coperti, se non espressamente esclusi, i seguenti servizi e incarichi: attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile incarichi presso Enti Pubblici, funzione di liquidatore stragiudiziale di società; attività di amministratore di stabili condominiali, attività di mediatore o arbitro, attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline compatibili con l'Attività Professionale; funzioni relative a incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e riguardanti insolvenze, curatele, liquidazioni giudiziali,
- ✓ È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze. Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- * **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato o di taluno dei suoi legali rappresentanti o amministratori (art.1917 del Codice Civile).**
- * **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimito di indennizzo o massimale pattuito.**
- * **L'assicurazione non tiene indenne l'Assicurato: per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell'Assicurato, in relazione ad attività diverse dall'Attività Professionale, in relazione ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo, per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, penalità, sanzioni, per danni che si verificano o insorgano da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo, per violazione di diritti di autore o di proprietà intellettuale. Sono altresì esclusi i danni che si verificano e le responsabilità che insorgono da guerra o atti di terrorismo e contaminazioni radioattive o nucleari. Sono escluse le spese di giustizia penale.**

- * Sono esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi tipo, che siano direttamente o indirettamente causati o connessi o risultanti da: (i) guerra, invasione, azione di nemici, ostilità, operazioni belliche, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili, potere militare, usurpazione di potere; oppure (ii) qualsiasi atto di terrorismo.
- * Sono inoltre esclusi: (i) la perdita, la distruzione o il danneggiamento di qualunque cosa o bene mobile o immobile, e i costi e i danni indiretti che ne conseguano; (ii) le responsabilità di qualunque tipo causati o derivanti da radiazioni ionizzanti o da contaminazione dovuta alla radioattività che emana da combustibili nucleari o dalle scorie prodotte da tali combustibili, dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose di qualunque composto nucleare esplodente o da un suo qualsiasi componente nucleare.



Ci sono limiti di copertura?

Principali limitazioni:

L'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato:

- ! per le Richieste di Risarcimento già presentate all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione;
- ! per le Richieste di Risarcimento conseguenti a situazioni o circostanze note all'Assicurato alla data di effetto del Periodo di Assicurazione;
- ! per danni a terzi dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi nell'ambito dell'Attività Professionale;
- ! per le Richieste di risarcimento avanzate da qualsiasi dipendente dell'Assicurato e dalle persone non considerate "terzi";
- ! per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche non alimentari o dalla presenza o uso di amianto;
- ! per danni derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, natanti, autoveicoli;
- ! per responsabilità assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
- ! per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore, ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fidejussioni;
- ! per danni o responsabilità derivanti da errore od omissione in attività connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti;
- ! per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, o comunque denominati);
- ! per le Richieste di Risarcimento che abbiano origine nei Paesi esclusi (ossia USA e Canada);
- ! per atti o fatti commessi prima della data di retroattività.
- ! Sono inoltre escluse le spese incontrate dall'Assicurato per legali o periti o consulenti che non siano designati o approvati dagli Assicurati.
- ! i danni derivanti da attività imprenditoriali o commerciali;
- ! per danni causati da attacchi cibernetici, dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, oppure dalla incapacità di tali sistemi, programmi o applicazioni di leggere correttamente le date di calendario;
- ! per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale
- ! per violazione di diritti d'autore, copyright, brevetti, licenze, marchi di fabbrica, diritti di esclusiva

Resta inteso che in nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si esponano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

- ! Non sono considerati "terzi": (i) coniuge o convivente dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivevano, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado; (ii) ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive; (iii) soggetti, enti, ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, amministratori, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell'Assicurato.

Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire la stessa responsabilità, si applicano i seguenti disposti:

- ! Se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio, ossia per quella parte dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile da tali altre assicurazioni (copertura in D.I.L.).
- ! Qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie o scoperti, i danni o parte di essi non siano risarcibili dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché tali danni siano risarcibili ai sensi di polizza (copertura in D.I.C. e in D.I.E.).

Se non sono rese operative le rispettive Condizioni Particolari contenute in questa polizza, sono esclusi dall'assicurazione i Sinistri conseguenti a operazioni di fusione o acquisizione di società, la carica di Sindaco di società o altri enti o di membro di Organismo di Vigilanza, la carica di Amministratore o Consigliere di Amministrazione di società o altri enti, attività della Società EDP di cui l'Assicurato si avvale.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura vale per le Richieste di Risarcimento ovunque nel mondo, con **esclusione degli USA** e dei territori sotto la giurisdizione degli stessi, e del **Canada**.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Nel corso del contratto l'Assicurato e/o il Contraente deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio entro 15 giorni dal loro verificarsi.



Quando e come devo pagare?

Pagamento al Corrispondente

Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in polizza, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente e deve essere corrisposto entro la scadenza del periodo di mora previsto



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza, lo stesso è tacitamente rinnovato di anno in anno finché non venga disdetto da una delle Parti



Come posso disdire la polizza?

Il contratto di assicurazione è tacitamente rinnovato di anno in anno finché non venga disdetto da una delle Parti mediante lettera raccomandata o con altro mezzo equiparato, con preavviso di almeno 30 giorni prima della data di ogni scadenza annuale

CONVENZIONE ORDINE AVVOCATI AVELLINO - GALASSIA BROKER

PROFESSIONISTA SINGOLO Lloyd's Insurance Company (Franch. € 500)

Fatturato fino a €15.000	Massimale €350.000	Premio annuo €154,00*
Fatturato fino a €30.000	Massimale €350.000	Premio annuo €210,00
Fatturato fino a €30.000	Massimale €1.000.000	Premio annuo €287,95
Fatturato fino a €50.000	Massimale €500.000	Premio annuo €215,97
Fatturato fino a €100.000	Massimale €1.000.000	Premio annuo €429,43

* Con CNA INSURANCE COMPANY
franchigia € 1.000,00

STUDI ASSOCIATI Lloyd's Insurance Company (Franch. €1.000)

Fatturato fino a €100.000	Massimale €2.000.000	Premio annuo €558,26
---------------------------	----------------------	----------------------

**N.B. Tutti i premi sono indicativi e
potrebbero variare in funzione di ciascun cliente**

Per informazioni sulla stipula delle polizze 0825.1687228 opz. 2 oppure 393.8292794 (Dr. Pietro Ilardi)
E' inoltre possibile rivolgersi alla ns. Agenzia di Avellino in via Tagliamento, 190

